



Roberto Romoli
Notaio

Repertorio numero 47310

Raccolta numero 15291

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

San Giuliano Terme, frazione Ghezzano, località La Fontina, il ventisei ottobre duemilaventidue (26 ottobre 2022), nel mio studio ubicato in Via Giovanni Boccaccio n.10, alle ore 18,00 (ore diciotto).

Innanzitutto a me dottor Roberto Romoli, notaio in San Giuliano Terme ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Pisa, è presente il signor **BARDELLA FABIO**, nato a Firenze il 10 gennaio 1978, domiciliato per la carica di cui in appresso in Pisa, Corso Italia n.115, codice fiscale BRDFBA78A10D612D, il quale dichiara di agire in qualità di Presidente dell'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE AI ODV"**, con sede in Pisa, Corso Italia n.115, codice fiscale 93090910501, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Pisa al numero 351.

Il suddetto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di verbalizzare le deliberazioni che sarà per prendere l'assemblea degli associati dell'Associazione sopra indicata, riunita in seconda convocazione in questo giorno, luogo, ed ora, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 del vigente statuto sociale dell'Associazione in oggetto, e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal medesimo.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio redigo quindi il predetto verbale di assemblea.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9 del vigente statuto dell'Associazione in parola, il sopra generalizzato signor Bardella Fabio, il quale constata, dichiara, e dà atto che:

- sono presenti, in proprio o per delega, numero 8 (otto) dei numero 9 (nove) associati dell'Associazione "ASSOCIAZIONE AI ODV", come risulta dal relativo elenco delle presenze che viene allegato a questo atto sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per espressa volontà del comparente;
- sono presenti i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione in oggetto, signori Bardella Fabio, Noschese Giuseppe, e De Rosa Paolo;
- tutti gli associati presenti sono iscritti nel Libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi.

Ciò constatato, e nessuno opponendosi alla discussione, il Presidente dichiara che l'assemblea dell'Associazione "ASSOCIAZIONE AI ODV" è validamente costituita ai sensi dell'articolo 7 del vigente statuto, e che la stessa è quindi idonea a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Trasferimento della sede dell'"ASSOCIAZIONE AI ODV", attualmente ubicata in comune di Pisa, Corso Italia n.115, in comune di San Giuliano Terme (PI), frazione Molina di Quosa, Via Statale Abetone e del Brennero n.253.

Il Presidente, introducendo la discussione, espone i motivi, essenzialmente di carattere logistico, che, a suo giudizio,

REGISTRATO A PISA

in data 31/10/2022

al n. 11022 serie 1T

esatte Euro 200,00

determinano l'opportunità di trasferire la sede dell'Associazione in parola dal comune di Pisa, Corso Italia n.115, in comune di San Giuliano Terme (PI), frazione Molina di Quosa, Via Statale Abetone e del Brennero n.253.

Gli associati presenti mostrano di condividere le argomentazioni addotte dal Presidente a giustificazione della sua proposta, e pertanto, dopo breve ma esauriente discussione, l'assemblea delibera all'unanimità, per alzata di mano, di trasferire la sede dell'Associazione, attualmente ubicata in comune di Pisa, Corso Italia n.115, in comune di San Giuliano Terme (PI), frazione Molina di Quosa, Via Statale Abetone e del Brennero n.253.

Il Presidente attesta che, per effetto della presente delibera assembleare, viene ad essere corrispondentemente modificato l'articolo 1) dello statuto dell'"ASSOCIAZIONE AI ODV".

In conseguenza della summenzionata modifica statutaria, il signor Bardella Fabio mi consegna un nuovo testo aggiornato dello statuto dell'Associazione in oggetto, che viene allegato a questo atto sotto la lettera **"B"**, previa mia lettura data al comparente dell'articolo 1, come risultante dalla modifica suddetta, ed omessa la lettura degli altri articoli (rimasti invariati) per espressa volontà dello stesso comparente.

Il Presidente dichiara infine che l'Associazione "ASSOCIAZIONE AI ODV" non è titolare di beni immobili.

Null'altro essendovi da discutere, e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea è sciolta alle ore 18,40 (ore diciotto e quaranta minuti).

In relazione a quanto previsto dall'articolo 82 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, ed è esente dall'imposta di bollo.

Le spese di questo atto e quelle da esso dipendenti sono a totale carico dell'Associazione "ASSOCIAZIONE AI ODV".

Io notaio ho ricevuto il presente atto, che è stato scritto per la sua maggior parte con mezzo elettronico da persona di mia massima fiducia, e per la sua restante parte di mia mano, sopra tre pagine e quanta di questa quarta di un foglio. Di esso ho dato lettura al comparente, il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato pienamente conforme a verità ed alla sua volontà. Indi, questo atto viene sottoscritto dallo stesso comparente e da me notaio alle ore 18,45 (ore diciotto e quarantacinque minuti).

Fabio Bardella

Notaio Roberto Romoli

(impronta del sigillo)

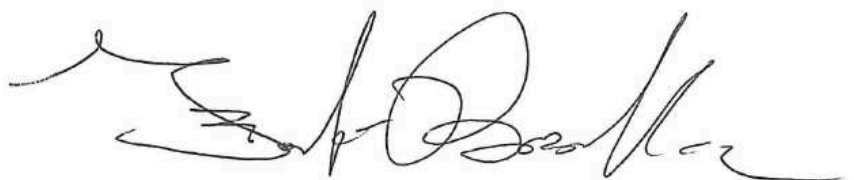
Allegato "A" Repertorio 47310/15291

ELENCO PRESENZE

ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE AI ODV"

**All'Assemblea tenutasi in data 26 ottobre 2022 presso lo studio del notaio
Roberto Romoli di San Giuliano Terme**

- **BARDELLA FABIO**, nato a Firenze il 10 gennaio 1978, residente a Firenze, Via Spinucci n.24, codice fiscale BRDFBA78A10D612D
- **NOSCHESE GIUSEPPE**, nato a Napoli il 19 settembre 1954, residente a Pisa, Via Sant'Agostino n.62, codice fiscale NSCGPP54P19F839B
- **DE ROSA PAOLO**, nato a Varese il 17 aprile 1982, residente a Pisa, Via Lucchese n.2/A, codice fiscale DRSPLA82D17L682K
- **MESSUTI RAFFAELE**, nato a Maratea (PZ) il 18 giugno 1979, residente a Bologna, Via Mascarella n.59, codice fiscale MSSRFL79H18E919R
- **STUCCHI MARCO**, nato a Merate (LC) il 16 dicembre 1971, residente a Cornate d'Adda (MB), Via Villa Paradiso n.42, codice fiscale STCMRC71T16F133R, per delega conferita al signor Noschese Giuseppe, nato a Napoli il 19 settembre 1954
- **PREITE MARTINEZ ALESSANDRO**, nato a Roma il 14 ottobre 1975, residente a Dublino (Irlanda), 19 Saint Kevin's Road, codice fiscale PRTLSN75R14H501A, per delega conferita al signor De Rosa Paolo, nato a Varese il 17 aprile 1982
- **BARCAROLI LEONARDO**, nato a Porretta Terme (BO) il 19 settembre 1987, residente a Sesto San Giovanni (MI), Via Ariosto n.109, codice fiscale BRCLRD87P19A558C, per delega conferita al signor Bardella Fabio, nato a Firenze il 10 gennaio 1978
- **BRUSETTI RONNY**, nato a Milano il 10 marzo 1976, residente a Milano, Via Felice Casati n.12, codice fiscale BRSRNY76C10F205N, per delega conferita al signor Messuti Raffaele, nato a Maratea (PZ) il 18 giugno 1979

Aut. R.I.


Allegato "B" Repertorio 47310/15281

**STATUTO
ASSOCIAZIONE AI ODV**

ARTICOLO 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), una associazione avente la seguente denominazione "**Associazione AI ODV**", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di San Giuliano Terme (PI), frazione Molina di Quosa, Via Statale Abetone e del Brennero n.253, e con durata illimitata .

ARTICOLO 2

Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di utilità sociale sviluppando le conoscenze tecniche e la consapevolezza sociale dei sistemi di informazione e favorendone la diffusione e l'utilizzo critico e consapevole, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale , di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali (di carattere tecnologico e digitale);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

L'associazione, che opera a livello internazionale in ragione delle peculiari caratteristiche della comunicazione in rete, eroga gratuitamente e in modo universalmente accessibile, beni e servizi di carattere informativo, formativo e tecnologico che consentano di salvaguardare la libertà di espressione, la libera circolazione dei saperi e la comunicazione, la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni in rete, con particolare attenzione alla tutela del diritto alla privacy e della sicurezza delle informazioni.

Le suddette attività culturali, sociali, promozionali e di advocacy, sono esercitate mediante i seguenti strumenti: dibattiti, conferenze, corsi formativi anche telematici, lezioni e seminari; eventi spettacolistici, di intrattenimento, di sensibilizzazione e di raccolta fondi; materiali informativi e comunicativi di vario tipo su qualsiasi supporto (audiovisivo, discografico, informatico, fotografico, cartaceo, ecc.); strumentazioni informatiche.

L'associazione si propone quindi di:

- facilitare la cooperazione tra i gruppi informali, la loro attività e comunicazione, purché non in contrasto con i fini associativi;
- rendere visibili sulla rete internet (e/o altre reti telematiche nazionali e internazionali) i propri scopi, finalità e azioni e quelle dei soggetti di cui al punto precedente, senza alcuna forma di censura, limitazione o controllo, purché non in antitesi con gli scopi associativi;
- collaborare, anche su scala internazionale, con altre associazioni, enti o gruppi informali che perseguono fini analoghi o connessi a quelli dell'associazione.

L'associazione, che non effettua discriminazioni di qualsiasi natura, fa propri i valori dell'antifascismo e dell'antirazzismo, come discriminante nel criterio di collaborazione e relazione con altri soggetti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati, volontari e/o sostenitori, è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Assemblea una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- non agire o aver agito in contrasto con i principi fondanti dell'associazione;

L'Assemblea delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

L'Assemblea deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- diffondere la conoscenza dell'associazione in contesti pubblici;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ARTICOLO 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: palese non rispetto dei principi di non discriminazione, antirazzismo, antifascismo e assenza di scopo di lucro dell'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Assemblea, la quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 7

Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare solo un altro associato.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta e/o mediante posta elettronica, contenente il luogo o le modalità di partecipazione

remota, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla ammissione e sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ARTICOLO 8

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare il vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;

- svolgere tutte le attività di ordinaria amministrazione;

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Il Tesoriere e il Presidente hanno il potere di firma disgiunta nei rapporti bancari, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione. Il Segretario è delegato ad intrattenere rapporti con le autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico, con la magistratura inquirente e con ogni altra autorità cui sia necessario rendere informazioni ufficiali sulle notizie in possesso dell'associazione..

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Il consiglio direttivo si può riunire e può deliberare per via telematica con le stesse modalità previste per l'assemblea dei soci.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art.26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 9

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 10

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 11

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 12

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di utilità sociale.

ARTICOLO 13

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 14

Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ARTICOLO 15

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 16

Informativa sociale

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ARTICOLO 17

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta di consultazione.

ARTICOLO 18

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 19

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare

l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ARTICOLO 20

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

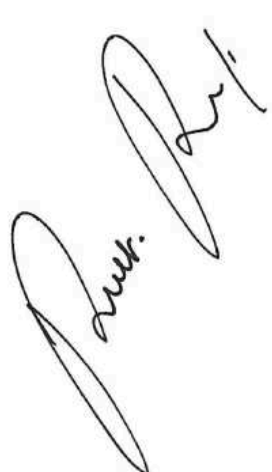
In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 21

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art.15 del D.L. 30 dicembre 2010 n.235.

Firmato digitalmente dal notaio Roberto Romoli come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

San Giuliano Terme, 2 novembre 2022.